

830
i.uyf



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE,
ECOLOGIA

L'ASSESSORE

14-M-2017

AOO_SP4 / 000_689
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n.
82/2005

Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@consiglio.puglia.it

p.c.
Al Presidente della G.R.
segreteria.presidente@regione.puglia.it

Al Consigliere regionale
Cosimo Borraccino
Borraccino.cosimo@consiglio.puglia.it



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170083454
14/11/2017 11:03:
450XWD
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Oggetto: Interrogazione urgente n. 830 a firma del consigliere Borraccino -
Competenze regionali su verifica TAP

Con riferimento all'oggetto, sentito il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
si riferisce quanto segue.

Preliminarmente si ricorda che con Decreto n. 223 dell'11.09.2014 il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esprimeva giudizio favorevole
alla compatibilità ambientale per l'opera proposta dalla Trans Adriatic Pipeline AG
Italia subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nell'art. 1 del medesimo
decreto, così come modificato dal successivo D.M. n. 72/2015 che integrava il n.
223/2014.

Con particolare riferimento al Decreto n. 262/2017, per le motivazioni ivi rassegnate, il
Direttore Generale del MATTM ha disposto che "per gli Enti vigilanti indicati all'art. 2)
del D.M. 223 del 11 settembre 2014, cessi l'avvalimento da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i compiti loro assegnati dal
medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni
summenzionate".

Con nota prot. n. 10529 del 07.11.2017 la Sezione ha chiesto alla competente
Avvocatura regionale di voler predisporre tutte le formalità necessarie
all'impugnazione dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, del Decreto n. 262/2017 emanato
dal Direttore Generale del MATTM (all. 1).

www.regione.puglia.it

via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5404347 - 6843
mail: assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE,
ECOLOGIA

L'ASSESSORE

In ordine all'assunto di cui alla richiamata interrogazione con la quale si rappresenta che *"In data 21 luglio 2017 la Dirigente del Dipartimento regionale Ambiente, segnalava alcune mancanze presenti sul fondali oggetto della relativa alla tutela della prateria di Posaidonia presente sul fondali oggetto dell'opera infrastrutturale"* si precisa che la citata nota (prot. n. 4570 del 21.07.2017, All. 2), oltre a ricostruire dettagliatamente i risultati dei rinvenimenti della Posaidonia al largo di San Foca anche in ordine agli approfondimenti istruttori posti in essere per il procedimento di verifica di ottemperanza della prescrizione A.5J ex D.M. n. 223/2014 (nel quale l'amministrazione regionale è chiamata ad esprimersi solo in via endoprocedimentale nell'alveo di una competenza ministeriale) ha richiesto al MATRM anche di restituire *"percorsi di retroazione"*, revisione ed eventualmente di avocazione del provvedimento di VIA originario per le motivazioni nella stessa nota tutte richiamate infine, in riferimento a quanto rappresentato nell'ultimo punto dell'interrogazione circa l'asserto espianto di *"...211 ulivi secolari lungo il tracciato a terra del gasdoto, in località San Foca, durante la "fase O", senza le dovute autorizzazioni..."* si rappresenta che i 211 ulivi cui si fa riferimento afferenti ai lotti 1 e 1 b, non presentano, come da verbale trasmesso in data 17.12.2015 dall'UPA di Lecce, le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della legge regionale 14/2007.

Il loro spostamento è stato autorizzato ai sensi della L.n. 144/51 e ss.mm.ii. in combinato disposto con il Decreto del MIPAF del 7 dicembre 2016 con provvedimento della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. AD0_181/00821 del 6 marzo 2017.

Di contro, per i restanti 16 ulivi che presentano le caratteristiche di monumentalità ai sensi della normativa vigente, la commissione tecnica regionale ha espresso il proprio parere nella seduta del 14 luglio 2017. Giova ricordare che tale parere viene espresso in via endoprocedimentale all'atto autorizzatorio della competente articolazione regionale.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili.

Cordialità.

Filippo Garrafcioolo

www.regione.puglia.it


Via delle Magagnole, 6/8 Zona Industriale - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5404347 - 5893
mail: assessore.ambiente@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
Sezione Autorizzazioni Ambientali

per 1)



Spett.le
Avvocatura Regionale
c.a. Avv. Anna Bucca
avvocatura.regionale@pcc.rupar.puglia.it
bu.avvocatura@pcc.rupar.puglia.it

per conoscenza

Gabinetto Presidenza Regione Puglia
capogabinetto.presidente@pcc.rupar.puglia.it

Oggetto: cont. n. 892/17/BU - Tar Lazio sede di Roma, impugnazione Decreto
Direttoriale n. 262 del 18/09/2017 - riscontro.

In riferimento al contenzioso in oggetto epigrafo e facendo seguito a
precedente nota degli scriventi avente prot. n. 5676 del 05/10/2017 che si
allega (all.1) nonché riscontrando la nota di codesta Avvocatura prot. n. 13409
del 17/10/2017, si rappresenta ulteriormente quanto segue.

A fronte della individuazione operata dal MATTM tra "Ente vigilante" ed "Ente
coinvolto" che ha identificato variamente come tali Regione, Arpa, Autorità di
Bacino, Soprintendenza e lo stesso MATTM, la Giunta Regionale, con Delibera
n. 1949 del 03/11/2015 (all.2), individuava le articolazioni regionali interne cui
demandare le attività relative alle suddette verifiche di ottemperanza,
supportando in tal modo la Sezione Autorizzazioni Ambientali (ex Servizio
Ecologia) nelle relative istruttorie per le prescrizioni ad essa demandate. A
seguito di tale individuazione e, sulla scorta della documentazione di volta in
volta trasmessa ed anche aggiornata da TAP, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali, sulla base anche del contributo reso dalle articolazioni regionali
individuate e preposte, ha provveduto ad espletare le prescritte verifiche di
ottemperanza, comprensive di tutte le attività propedeutiche alle medesime
(riunioni, sopralluoghi, incontri con la società, ecc.).

Al fine di collocare esaustivamente la questione nel corretto alveo
procedimentale di competenza ministeriale, si ritiene utile rendere di seguito
talune informazioni aggiuntive.

GP

1. SUI PARERI DELLA CTVIA DEL MATTM.

Si specifica altresì che il MATTM, a seguito del DM n. 223/2014, per il tramite
della CTVIA, è ulteriormente intervenuto in relazione alle svariate prescrizioni
apposte al Decreto di VIA, licenziando due pareri (all. 3 e 4) che individuano le
fasi in cui le prescrizioni dovevano essere ottemperate da parte della TAP: in
particolare la CTVIA esprimeva parere favorevole alla sequenza individuata da
TAP per ottemperare alle singole prescrizioni nelle differenti fasi lavorative in
cui si collocano rispetto alle parti di opera a cui sono riconducibili, tenendo
conto della stretta concatenazione tra le varie prescrizioni e delle correlate
interfacce tra una fase lavorativa e l'altra. In particolare le prescrizioni oggetto

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Viale delle Mignole n. 6/8 - 70026 Modugno (BA)
per: servizio.scultura@pcc.rupar.puglia.it - assistenza@pcc.rupar.puglia.it

2.1.1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
Sezione Autorizzazioni Ambientali

della cessazione dell'avvalimento sono quelle appartenenti alla "Fase 1.a" (preparazione area di cantiere a terra e scavo del pozzo di spirito) nonché alla "Fase 2" in riferimento alle prescrizioni A.4.4) (2 parte) e A.4.5) (2 parte).

A seguito di tale parcellizzazione relativa alle tempistiche nonché alle modalità utili all'ottemperanza delle prescrizioni demandate alla Regione, l'attività si è espletata seguendo le indicazioni ivi rese, in particolare riferimento alla presupposizione logica e temporale per effetto della quale non si è passati all'esame delle prescrizioni successive se non si era prima conclusa l'ottemperanza delle prescrizioni comprese nella fase precedente.

2. SULL'ATTIVITÀ ESPLETATA DALLA REGIONE PUGLIA.

Di seguito si evidenziano e si allega in copia la documentazione probante la maggior parte delle attività espletate dalla Regione prima del DM n. 262/2017, comprensiva di riunioni, incontri, sopralluogo, ecc.:

- > D.D. n. 92 del 06/07/2017 (all.5) recante gli esiti della verifica di ottemperanza della prescrizione A.28)
- > D.D. n. 93 del 06/06/2017 (all.6) recante gli esiti della verifica di ottemperanza della prescrizione A.32)
- > riunione con TAP e Snam Rete Gas del 9 giugno 2017 di cui al resoconto trasmesso con nota prot. n. 5727 del 09/06/2017 (all.7)
- > audizione presso il Comitato Regie di VIA svoltasi in data 4 luglio 2017 relativa alle prescrizioni A.31) ed A.41) (all.8)
- > riunione con TAP e Snam Rete Gas del 11 luglio 2017 e relativo resoconto trasmesso con nota prot. n. 7175 del 20/07/2017 (all.9)
- > sopralluogo svoltosi in data 17 luglio 2017 presso i siti di intervento relativi alle prescrizioni della Fase 1 e relativo resoconto trasmesso con nota prot. n. 7357 del 24/07/2017 (all.10)
- > riunione con TAP e Snam Rete Gas del 31 luglio 2017 e relativo resoconto trasmesso con nota prot. n. 7817 del 09/08/2017 (all.11)
- > verbale della seduta del 05/09/2017 del Comitato VIA in cui i rappresentanti di TAP aggiornavano il Comitato VIA circa la documentazione necessaria alla completa ottemperanza della prescrizione A.32) (all.12)

3. SULLA PRESCRIZIONE A.5) DEL D.M. DEL MATTM N. 223/2014.

Tale prescrizione avviene da specifica disposizione del D.M. n. 223/2014 in base alla quale TAP avrebbe dovuto fare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA al MATTM per la realizzazione del microtunnel: in seno al procedimento ministeriale la Regione ha espresso il suo parere in via endoprocedimentale con D.D. n. 98 del 13/07/2017 (all.13). Nell'ambito di tale procedimento ed anzi, a valle della conclusione del medesimo, in esito ad evidenze rinvenute al largo di San Foca, la Regione Puglia ha inoltrato al MATTM la nota prot. n. 4570 del 21/07/2017 (all.14) pure richiamata dal D.M. n. 262/2017, ai cui contenuti si rinvia.

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Viale delle Magnolie n. 6/8 - 70026 Mottugno (BA)
pec: autorizzazioni@pec.regione.puglia.it - uffici@regione.puglia.it

26/09/2017



4. SULLE SINGOLE PRESCRIZIONI OGGETTO DEL D.M. N. 262/2017.

In via preliminare e, al solo fine di restituire le evidenze documentali agli atti, con sua nota prot. n. 326 in pari data (all.15) la TAP trasmetteva in data 16/01/2017 la documentazione aggiornata per le prescrizioni ivi indicate tra cui ricadono la A.18), A.23), A.31) ed A.32): tale circostanza non corrisponde a quanto dichiarato dal MATM nel D.M. n. 262 dal quale risultano invece date differenti riferite a quando TAP ha presentato la relativa documentazione aggiornata.

Le prescrizioni oggetto del D.M. di cessazione dell'avvalimento della Regione sono dunque quelle sottoelencate:

- A.18) parte 1 e parte 2
- A.23), A.31), A.32), A.41)
- A.28) parte 2
- A.44) parte 2 (vedere specificazione sottostante in merito)
- A.45) parte 2
- A.40).

Al fine di una più agevole ricostruzione procedimentale riferita alle prescrizioni per le quali la Regione Puglia è stata dal principio individuata quale "Ente vigilante" ex D.M. 223/2014, e poi estromessa in forza del Decreto Direzionale n. 262/2017, appare di tutta utilità procedere per singole prescrizioni.

4.1. Prescrizione A.18) parte 1 e parte 2: Regione Puglia Ente Vigilante, non previsto Ente coinvolto. (All.16).

La prescrizione in argomento attiene complessivamente al rischio di sismicità della condotta lungo il tracciato.

La Sezione regionale individuata per entrambe le parti (secondo la suddivisione operata dalla CTVIA) ex D.G.R.1949/2015 è la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, supportata nelle sue funzioni tecniche da ADB Puglia, anche sulla scorta delle interlocuzioni formali intervenute all'uopo.

La stessa CTVIA del MATM, con parere n. 1989/2016, esprimeva nulla osta alla procedibilità dell'istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di che trattasi, tra cui quella in argomento.

Con nota prot. n. 00326 del 16/01/2017 TAP trasmetteva plurima documentazione integrativa in riscontro a quanto previsto nei pareri della CTVIA n. 1942/2019 e 1973/2016 in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto.

A seguito delle integrazioni di cui sopra, il MATM chiedeva alla CTVIA se ritenesse necessario aggiornare e modificare il precedente parere reso, e conseguente la stessa Commissione, esaminata la documentazione integrativa presentata da TAP, con parere n. 2318 del 24.02.2017 confermava il definitivo rilascio del nulla osta alla procedibilità della prescrizione A.18) prima parte.

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Viale delle Magnolie n. 6/8 - 70026 Modugno (BA)
pec: serviziociviltat@pec.regione.puglia.it - uraccio@regione.puglia.it

30/8



Successivamente, in seguito all'audizione richiesta da società proponente e tenutasi in Comune VIA in data 04/07/2017, si svolgeva in data 11/07/2017 un incontro tecnico convocato dalla Scrivente con nota prot. n. 6197/2017. Nel corso dello stesso incontro, i cui esiti sono stati trasmessi giusta nota prot. 7175 del 20/07/2017, a seguito della presentazione da parte di TAP di un video inerente alle modalità rinvenute cui ha implementato i propri studi in riferimento alla prescrizione *de qua*, ADB Puglia rappresentava alcune riserve, necessitando di un successivo approfondimento tecnico.

4.2. Prescrizione A.23): Regione Puglia Ente Vigenza. (All.17).
La prescrizione in argomento attiene alla verifica della modalità operative per acqua e drenaggi, la valutazione dei rischi di inondazione e la definizione di eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli. La stessa Amministrazione regionale, con D.G.R. n. 1949/15 ha individuato nel Servizio Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche, l'incarico la cui esecuzione è stata demandata alle suddette centrali.

Con nota prot. n. 17452 del 23/12/15 l'allora Sezione Ecologia (ora in avanti Sezione Autorizzazioni Ambientali) chiedeva alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Idrico di poter ricevere in via di contributo istruendo per l'adempimento della prescrizione.

Con nota prot. n. 2690 del 02/03/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva all'Autorità di Bacino di voler collaborare con la Sezione alle attività da porre in essere con riferimento, tra l'altro, alla prescrizione A.23), sinché la specificità delle verifiche a farsi. Con nota del 12/08/2016 TAP reiterava precedente nota del 09/09/2015 e trasmetteva nuovi documenti di competenza il documento denominato *"Caminella alla re progettazione per l'acqua e la rimozione di inquinanti e inquinanti in fase di cantiere"*.

Con nota prot. n. 13160 del 02/12/2016 la Sezione Ecologia Autorizzazioni Ambientali chiedeva nuovamente alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Idrico, nonché alla Sezione Risorse Idriche, di provvedere al contributo con riferimento alla prescrizione A.23). Con nota prot. n. 13447 del 09/12/2016, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio contributo, ritenendo gli interventi a farsi compatibili con la tipologia di vincolo che il Piano Tutela delle Acque ha adottato in tali aree, nel rispetto delle disposizioni adottate nelle misure regolamentari Regionali n. 26/2013 e nelle limitazioni contenute nelle misure adottate dalla Sezione Risorse Idriche di voler autorizzare il proprio contributo a valle della documentazione integrativa trasmessa da TAP in data 16/01/2017 con nota prot. n. 326 del 16/01/2017 e caricata sul portale ambientale in data 30/01/2017. Con nota prot. n. 6780 del 07/07/2017 la Sezione Risorse Idriche forniva il proprio contributo aggiornato, confermando il contenuto della precedente nota.
Con nota prot. n. 8011 del 14/08/2017, l'Autorità di Bacino trasmetteva il proprio contributo istruendo alla verifica di ottemperanza, evidenziando in

4/11/17



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

alcuni punti l'impossibilità di una puntuale verifica di adeguatezza, stante l'approccio descrittivo generico nella definizione delle modalità da parte di TAP. Con nota prot. n. 9134 del 26/09/2017, la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico condivideva la relazione tecnica trasmessa dall'Autorità di Bacino limitatamente agli aspetti afferenti la difesa del suolo e relativi alla competenza istituzionale della Sezione.

In ragione di quanto sopra con un via di definizione da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'atto d'ingente di competenza.

4.3. Prescrizione A.28): Regione Puglia Ente Vigilante (All.18).

La CTVA, con parere n. 2293 del 27.01.2017, rendeva il nulla osta alla procedibilità dell'istanza di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.28) parte 2 relativamente al progetto degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per il PKT e impianti di linea.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, a valle dell'iter di cui alla verifica di ottemperanza riferita alla prescrizione in argomento, con Determina Dirigenziale n. 92/2017 dichiarava ottemperata la prescrizione A.28) (vedi sopra), con escludivo riferimento alle lettere a) e b) della stessa.

A valle di tale DD, con nota prot. n. 7482 del 24.07.2017, TAP evidenziava di aver soddisfatto le condizioni poste nella Determinazione regionale attecchita che "le opere di mitigazione ... non urtano in particolare soggetti al vincolo di in edificabilità e che in ogni caso, il titolo del genitore che autorizza le opere sanolate dalla legge n. 353/2000 non genera conflittualità sul territorio nell'ambito di applicazione della legge medesima".

Il MATTM con nota prot. n. 18348 del 03.08.2017 chiedeva alla Regione Puglia di confermare se la documentazione trasmessa da TAP per ottemperare alle prescrizioni impartite nella D.D. n. 92/2017 e riferite per lo più alla Legge n. 353/2000 (Aree protette da incendi) potesse ritenersi idonea per soddisfare la condizione posta nella stessa Determinazione regionale ossia di "verificare se le opere di mitigazione previste da TAP in corrispondenza della tabella 1/15 di intersezione di linea siano compatibili con i vincoli posti dalla Legge n. 353/2000".

4.4. Prescrizione A.31): Regione Puglia Ente Vigilante (All.19).

La prescrizione di cui trattasi prevede la redazione di un "progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)" secondo le Linee guida del MATTM in coordinamento con la Regione Puglia.

TAP con nota prot. n. 00319 del 04.06.2015 e prot. n. 00439 del 13.07.2015 trasmetteva agli Enti individuati dal DM n. 223/2014 il progetto di Monitoraggio Ambientale con la documentazione a corredo.

Agra Puglia, con nota prot. n. 30719 del 04.04.2016, sulla scorta della documentazione di cui sopra, trasmetteva nota tecnica predisposta congiuntamente con ISPRA di natura istruttoria e interdisciplinare.

TAP, in mancato alle osservazioni rappresentate da ARPA e ISPRA, con nota prot. n. 827 del 08.02.2016 inoltrava il documento "Progetto Monitoraggio Ambientale" serv.02 dell'agosto 2016 ad integrazione e sostituzione della documentazione in precedenza prodotta.

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Viale delle Mitridate n. 6/8 - 70076 Modugno (BA)

PEC: servizi@sceltozia.it riservizi@sceltozia.it - adest@sceltozia.it

2017



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PASSESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Il MATIM conseguentemente con nota prot. n. 9506 del 08.04.2016 chiedeva di essere aggiornato in merito agli esiti della verifica in argomento.

TAP in data 16.08.2016 trasmetteva un nuovo ed aggiornato allegato denominato "Allegato 7 Sistema di Monitoraggio delle opere sottostanti e Sistema di Controllo delle Acque Regime".

In data 13.09.2016 TAP comunicava ai sensi dell'articolo 245 d.lgs. n. 152/2006 e smi che nell'ambito del PMA, per la componente acque sotterranee, erano stati riscontrati due superamenti di CSC per il parametro nichel, esprimendosi altresì come tali parametri fossero da considerare *atte operari* e quindi presumibilmente identificabili come valori tipici dell'area indagata.

In data 28.11.2016 TAP provvedeva a trasmettere il documento "Pagine di Monitoraggio Ambientale" rev. 05 del novembre 2016, unitamente a relazione esplicativa sullo stato della documentazione relativa al PMA.

Con nota 6085 del 20.06.2017 la Sezione comunicava a Società proponente l'audizione in Comune regionale VIA per la data del 04.07.2017: nel corso dell'audizione TAP depositava un prospetto isoplethico dello stato dell'area concordando altresì un sopralluogo congiunto sulle aree interessate per la data del 17.07.2017 i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. 7357 del 24.07.2017 (vedi sopra).

ARPA Puglia con nota 46406 del 25.07.2017 trasmetteva la nota tecnica congiunta predisposta con ISPRA considerando per tutte le motivazioni assegnate, in parziale non ottemperanza alla prescrizione A.31) del D.M. n. 223/2014.

Il Comitato regionale VIA, con parere reso nella seduta del 01.08.2017 ed acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7677 in data 04.08.2017, riteneva di "validare le analisi, osservazioni e delibere di cui alla soprastante nota tecnica congiunta relativa alla "Lipa del Ippini".

Con nota prot. n. 06157 del 02.08.2017 la Sezione Turca e Valorizzazione del Passaggio rappresentava l'interferenza del manufatto per la parte on-shore con i beni tutelati dal PPTK nonché dall'articolo 142, lett. C del d.lgs. n. 19/2004 e smi.

In ragione di quanto sopra era in via di definizione da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali l'atto dirigenziale di competenza.

4.5. Prescrizione A.32) Regione Puglia: Ente Vigilante (All.20)

La prescrizione in argomento attiene alla relazione del capitolato di appalto con presenza di misure di mitigazione e compensazione previste dallo SLA e relativi costi. La Sezione individuata dalla DGR 19/9/2015 è l'Ecologo: sulla stessa la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali adottava in data 06.07.2017 il provvedimento n. 93/2017 autorizzando Ambientali adottava in data 06.07.2017 il provvedimento n. 93/2017 con il quale si dichiarava non ottemperanza la prescrizione A.32) del D.M. n. 223/2014.

A valle di tale esito si svolgeva in data 18.07.2017 una riunione con il Comitato Reg. di VIA finalizzata a fornire chiarimenti sulla documentazione prodotta in

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Viale delle Alligorie n. 6/R - 70126 Mottivoglio (BA)
pec: secretario@sceluzia.it - sceluzia@regione.puglia.it

C. Di S.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

ordine alla verifica a seguito dell'esito di non ottemperanza. Il Comitato si riserva di far conoscere le proprie valutazioni all'esito del predetto riscontro.

4.6. Prescrizione A.40). Regione Puglia: Ente Vigilante. (All.21).

La prescrizione attiene alle interferenze della pista di canuere necessaria alla costruzione del metanodotto con gli habitat 9340 e 6220 in sede di progetto esecutivo.

Arpa trasmetteva in data 28/04/2016 la nota tecnica congiunta con Ispra che rilevava criticità in merito. Con successiva nota del 13/05/2016 prot. n. 29927 Arpa confermava la precedente comunicazione pur dopo talune integrazioni di TAP, rilevando altresì l'assenza di *shapfile* del tracciato di progetto. Il MATTM con sua nota del 13/05/2016 chiedeva di essere aggiornato in merito alla prescrizione in parola. Con sua nota del 09/06/2016 TAP trasmetteva gli *shapfile* richiesti. Arpa, con sua nota prot. n. 71591 del 29/11/2016, trasmetteva ulteriore nota tecnica congiunta con Ispra, ritenendo non ottemperata la prescrizione in argomento.

4.7. Prescrizione A.41). Regione Puglia: Ente Vigilante. (All.22).

La prescrizione in argomento attiene al Piano di Monitoraggio dell'avifauna stanziale e migratoria per tutele dei Siti ricadenti nella Rete Natura 2000. Per tale prescrizione ARPA Puglia e Regione Puglia sono individuate dal D.M. 223/14 come Enti vigilanti. La Regione, con DGR 1949/2015, individuava nel Servizio Assetto del Territorio-Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, l'articolazione cui demandare le attività relative alle suddette verifiche.

Con nota prot. n. 17451 del 23.12.2015 la Sezione Ecologia chiedeva alla Sezione Assetto del Territorio e al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità di poter ricevere il contributo istruttorio entro la data del 29.01.2016.

Con nota prot. n. 4527 del 11.04.2016 ARPA Puglia trasmetteva un contributo tecnico predisposto congiuntamente con ISPRA con riferimento alla prescrizione n. A.41b, evidenziando mancanze nella documentazione predisposta da TAP, nonché raccomandazioni in ordine alle attività di monitoraggio da porre in essere.

Con nota prot. n. 1997 del 1.08.2016, anche in risposta della nota di cui al punto precedente, TAP trasmetteva, tra l'altro, il documento "Salvaguardia delle Specie Faunistiche" doc. n. IAL00-ERM-643-Y-TAE-1032 che integrava e sostituiva il precedente inviato il 6 agosto 2015.

Con nota prot. n. 13161 del 02.12.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di voler provvedere al contributo in riferimento alla prescrizione A.41 relativa alla congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di RN2000 presenti in prossimità delle aree di intervento a terra.


Con nota prot. n. 9915 del 20.02.2017 ARPA Puglia trasmetteva ulteriore contributo tecnico predisposto congiuntamente con ISPRA con riferimento alla prescrizione A.41), ritenendo la prescrizione non ottemperata relativamente ai punti a) e b).

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Viale della Magnolie n. 6/8 - 70026 Modugno (BA)
pec servizi.ambiente@regione.puglia.it - arica@regione.puglia.it

F. S. S.

FS



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Con nota prot. n. 3227 del 03/04/2017 TAP trasmetteva documentazione integrativa con riferimento, tra l'altro, alla nota di cui al punto precedente.

Con nota prot. n. 6157 del 02/08/2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva il proprio contributo istruttorio.

Con nota prot. n. 10062 del 23/10/2017 ARPA Puglia trasmetteva ulteriore contributo tecnico predisposto congiuntamente con ISPRA con riferimento alla prescrizione A.41), ritenendo la prescrizione attempata relativamente ai punti a) e b) con prescrizioni.

In ragione di quanto sopra era in via di definizione da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'atto d'ingestibile di competenza.

4.8. Prescrizione A.44) parte 2. Ente Vigilante è il MATTM (differenziate da quanto scritto nel DM n. 223/2014 ma alla Regione Puglia, spetta approvare il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione ambientale ed ai ripristini) (All.23).

La prescrizione in argomento attiene al progetto relativo a opere di mitigazione ambientale e ripristino, nonché, per quanto riguarda i ripristini vegetazionali, in riferimento al reimpianto degli ulivi. Per tale prescrizione ARPA Puglia è Ente coinvolto mentre alla Regione compete l'approvazione del progetto esecutivo insieme al Comune di Melendugno e la D.G.R. 1949/2015, individuava la Commissione tutela ulivi monumentali quale struttura interna ai fini del supporto necessario.

Con nota del 11/08/2016 TAP trasmetteva al MATTM copia della documentazione relativa alla parte II della prescrizione A.44) per acquisire preventivo nulla osta alla procedibilità.

Con nota prot. n. 21974 del 06/09/2016 il MATTM acquisiva la documentazione di cui al punto precedente, trasmetteva al Presidente del CTVA il CTVA con nota prot. n. 13090 del 30/11/2016 trasmetteva il proprio parere.

Con nota del 28/11/2016 TAP trasmetteva documentazione aggiornata con riferimento alla prescrizione A.44) parte 2.

Con nota prot. n. 2659 del 06/02/2017 il MATTM trasmetteva ulteriore nulla osta con riferimento al documento di modifica di cui al punto precedente.

La Commissione Tecnica di Tutela degli Ulivi Monumentali comunicava l'istruttoria della documentazione riguardante, tra l'altro, la prescrizione A.44) parte 2 in data 08/09/2017 (condivisione documentazione a mezzo mail) per discutere nel merito nella seduta del 6 ottobre 2017. Tale discussione, anche intervenuto D.M. n. 262/2017, non ha avuto più luogo.

4.9. Prescrizione A.45) parte 2. Ente Vigilante è Arpa Puglia e Regione Puglia. Ente coinvolto (All.24).

Con nota dell'11/08/2016 TAP trasmetteva la documentazione relativa alla seconda parte della prescrizione A.45) ai fini del conseguimento del nulla osta di procedibilità. Il MATTM con nota prot. n. 22379 del 12/09/2016 trasmetteva alla CTVA la documentazione necessaria per l'istruttoria della citata CTVA.

www.regione-puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Viale delle Brigande n. 6/8 – 70136 Modugno (BA)
Pec: sezioneautorizzazioni@regionepuglia.it - uffici@regionepuglia.it

8/10/17

19/11



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Con altra nota del 28/11/2016 TAP sostituiva il documento denominato "Analisi e Gestione della vegetazione arborea-arbustiva spontanea interceduta dal tracciato del sordello" con ulteriori allegati costituendo il nuovo documento denominato "Progetto di monitoraggio e gestione ecosistemi - Lotti 2 e 3" sempre ai fini del rilascio del nulla osta di procedibilità del MATTM. Con nota prot. n. 28825 del 28/11/2016 la DG VIA del MATTM trasmetteva il parere n. 2218 della CVVIA reso nella seduta dell'11/11/2016 recante la concessione del nulla osta di procedibilità per la prescrizione in parola e sempre la DG VIA del MATTM, con altra nota prot. n. 2660 del 06/02/2017, trasmetteva il parere della CTVIA di conferma del nulla osta di procedibilità già rilasciato precedentemente, sulla scorta della documentazione aggiornata trasmessa da TAP in data 28/11/2016. Con nota prot. n. 61677 del 13/10/2017 Arpa Puglia trasmetteva nota tecnica congiunta con Ispra relativamente alla parte 2 della prescrizione A.45).

Sulla prescrizione A.24) l'Ente Vigilante individuato dal MATTM è Arpa Puglia. Cionondimeno si allega alla presente la nota prot. n. 61674 del 13/10/2017 predisposta da Arpa con Ispra (all.25).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili

I Funzionari

Avv. Giorgia Barbieri *Giorgia Barbieri*

Avv. Francesco De Bello *Francesco De Bello*

Dot. Francesco Martarese *Francesco Martarese*

La Dirigente Sezione
Autorizzazioni Ambientali
(Dot. ssa Antonietta Riccio)

Allegati come da narrativa.

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Viale delle Magnolie n. 6/8 - 70026 Modugno (BA)
pec: servizio.ecologia@regione.puglia.it - a.ecologia@regione.puglia.it

A. Riccio



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali
dpsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
dva@minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la sicurezza e
l'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Divisione V
dpsiv.div15@pec.mise.gov.it

per conoscenza

Gabinetto Giunta Regionale
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Comune di Melendugno
comune.melendugno@kspalm.it

Oggetto: Gasdotto Tap, approdo italiano. Considerazione risultanze rinvenimenti
Posidonia al largo di San Foca.

In riferimento al progetto in epigrafe nonché facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa inerente al medesimo oggetto (segnatamente alla nota prot. n. 17587 del 29/12/2015 della scrivente Direzione, allegata), si riporta di seguito una breve disamina dei passaggi e delle scansioni più significative che connotano la posizione dell'amministrazione regionale in relazione alla soluzione di approdo del progetto Tap, particolarmente incisa dalle recenti evidenze fornite da Arpa Puglia a seguito di un piano di indagine concordato con la Regione Puglia, finalizzato alla ricerca di evidenze sulla presenza di Posidonia o di altri *habitat* tutelati nel tratto di costa destinato ad ospitare il *landfall* e le infrastrutture di supporto.

In via preliminare si ribadisce, ove occorra, che la posizione di sfavore della Regione Puglia in relazione al progetto di gasdotto in argomento non è di preclusione assoluta ed incondizionata bensì è sempre stata fondata su considerazioni inerenti alla mancata condivisione delle alternative di approdo operata dal proponente, come si evince *per tabulas* dalle varie posizioni formalmente assunte ed espresse sia nel corso di procedimento di VIA culminato nel D.M. n. 223/2014 che nella attuale fase del cd. "Monitoraggio" che, come noto, si sostanzia in attività valutativa *ex post* volta a vagliare la conformità della documentazione tecnica predisposta dal proponente rispetto alle molteplici prescrizioni impartite dallo stesso Decreto di VIA.

Ed infatti la Giunta Regionale, già con Deliberazione n. 1805 del 18/09/2012, nell'ambito della procedura di VIA ministeriale, rendeva il proprio parere endoprocedimentale sfavorevole, adducendo una serie di motivazioni di natura tecnica nonché avvalendosi dei contributi istruttori resi dalle amministrazioni comunali coinvolte nell'endoprocedimento: tra le motivazioni sottese alla citata valutazione sfavorevole rilevava anche l'affermazione secondo cui "La perplessità dei comuni in ordine alla scelta dell'approdo, affrontate nel paragrafo relativo alle alternative progettuali, pur facendo riferimento solo a situazioni

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70125 Bari
pec: dipartimento.mobilitaqualitaurbanopubblpacaggio@pec.rupar.puglia.it



17587 del 29/12/2015, sciogliendo ogni possibile riserva circa possibili siti di approdo equivalenti a quello scelto ed approvato in Autorizzazione Unica, favorendo altresì un'indicazione puntuale a discapito di ogni possibile precedente ambiguità o fraintendimento.

A fronte dell'inerzia e della scarsa collaborazione inizialmente manifestata da Tap, la prevalente attività tecnico-valutativa della Regione Puglia, da quel momento, si è concentrata ed incentrata necessariamente ed esclusivamente sulle verifiche di ottemperanza disposte dal D.M. n. 223/2014, senza mai però mostrare ripensamenti in ordine alla opportunità di una soluzione di approdo in area più oculatamente selezionata, tanto più che, man mano che si è palesata la complessità dell'opera complementare della cd. "ermita" (interconnessione Tap, ad opera di Snam Rete Gas SpA) e del corrispondente e nuovo impatto ad essa inevitabilmente connesso, si è reso ancora più chiaro, ove vi fosse ancora necessità di maggiore evidenza, il paradosso logistico, insediativo e territoriale che la soluzione prescelta avrebbe comportato (segnatamente in riferimento agli ulteriori 55 km di sviluppo lineare di tubazione a terra oltreché in riferimento ad un elevato numero di alberi di olivo da espiantare e reimpiantare).

È dunque, in occasione degli approfondimenti istruttori posti in essere per il procedimento di verifica di ottemperanza della prescrizione n. A.5) del D.M. n. 223/2014, nell'ambito del quale la Regione Puglia è chiamata ad esprimersi in via endoprocedimentale nell'ambito della procedura di competenza statale, la Regione si è fatta nuovamente latrice di azioni volte alla esplorazione specifica dell'area prescelta, tramite appositi sopralluoghi *in situ*, al precipuo fine di avere evidenza dello stato di consistenza ecologica del fondale in prossimità dell'area di approdo. Come si evince agevolmente dalla figura sottostante, i transetti di monitoraggio proposti da Tap risultano localizzati nell'intorno dell' "exit-point", considerato dal proponente quale luogo dirimente per gli esiti stessi della verifica di assoggettabilità a VIA del microtunnel: questa scelta, tuttavia, a patiti di direttrice di *landfall*, può incidere sulla sola verifica di idoneità del punto di uscita e, quindi, della lunghezza del microtunnel e non consente una visione di ugual dettaglio nell'area pericostiera ugualmente incisa dalle opere funzionali all'approdo stesso.



www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70125 Bari

pec: dipartimento.mobilitaqualitaurbanopubblicepaesaggio@pec.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGICHE E PAESAGGIO
DIREZIONE

Neanche la visione progressiva ed evolutiva del progetto di padotono per così dire, "a *discrezionalità anticipata*" introdotta a seguito delle indicazioni rese dalla Commissione Nazionale VIA nei pareri n. 1942 del 18/12/2015 e n. 1973 del 29/01/2016 che hanno scisso e parcellizzato sia il progetto che le annessi e conseguenziali verifiche di ottemperanza delle svariate prescrizioni, ha consentito di avere piena evidenza dello stato ambivalente dei fondi conformemente ad una progettazione esecutiva, nonostante già la letteratura, come dinnanzi citata, consigliasse di valutare i tratti pericolosi.

Alla data odierna, in esito dunque ai sopralluoghi condotti da Arpa Puglia e facenti parte integrante dell'istruttoria inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA del microtunnel (culminata nella determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 98 del 13/07/2017), è risultato evidente che il fondale sia interessato dalla diffusa presenza di Posidonia marina, come si evince chiaramente dalle relazioni all'opuscolo predisposte dall'Agenzia che, per pronta lettura, si allegano alla presente (nota Arpa prot. n. 38829 del 30/06/2017 e prot. n. 42159 del 05/07/2017).



Alla luce di quanto sopra esposto, e, sulla scorta anche della recente nuova disciplina varata dal legislatore con il dlgs. n. 104 del 16 giugno 2017 (G.U. n. 156 del 06/07/2017) che, all'art. 17 ("*Mobilizzazione*") commi 6 e 7, predispone dei meccanismi volti a mettere eventualmente in discussione gli esiti del procedimento principale (incluse l'adozione di misure correttive e, alla ricorrenza dei presupposti, la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate) - prefigurazioni invero già cristallizzate nel dlgs. n. 152/2006 e smi all'art. 28 ("*Mobilizzazione*") - la scrivente amministrazione chiede a codeste Amministrazioni, ciascuna per le proprie competenze e prerogative:

1. di restituire agli esiti delle verifiche di ottemperanza il conseguente succitato "meccanismo di retroazione" che competerebbe loro, in considerazione del fatto che lo stesso possa consentire una pacifica verifica del sistema di supporto alla decisione fra

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Via Centrale, 52 - 70125 Bari
pec: dipartimento.mobilitaqualitaurbanopubblicheecologiaepaesaggio@pec.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE**

qui adattato e che ha determinato, condizionandoli, gli esiti tanto del presupposto
procedimento di VIA che di quello di autorizzazione unica:
2. in subordine, ove il Mattim ritenesse ricorrere i presupposti di avocarsi i procedimenti
inertenti alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni, procedendo conseguentemente,
ad una ulteriore modifica del D.M. n. 221/2014 come già modificato dal D.M. n.
72/2015.

Rimanendo in attesa di riscontro, si saluta cordialmente.

I funzionari

Dot.ssa G. Barbieri

Ing. F. Caracci

La Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dot.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valerzang

Allegati:

1. nota Regione Puglia prot. n. 17587 del 29/12/2015
2. D.D. n. 98 del 13/07/2017
3. note Arpa Puglia prot. n. 38829 del 20/06/2017 e prot. n. 42159 del 05/07/2017

www.regione-puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Via Grotte, 52 - 70125 Bari

pec: diram@regione-puglia.it diram@regione-puglia.it diram@regione-puglia.it

De Giosa Domenico

Da: Presidente Consiglio Regionale della Puglia
Inviato: martedì 14 novembre 2017 10:24
A: Delgiudice Anna Rita; De Giosa Domenico
Oggetto: I: interrogazione n. 830/2017 - TAP
Allegati: interrogazione n. 830.pdf

Da: Segreteria Ambiente [<mailto:segreteria.ambiente@regione.puglia.it>]

Inviato: martedì 14 novembre 2017 09:59

A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia <presidente@consiglio.puglia.it>; 'segreteria.presidente Regione Puglia' <segreteria.presidente@regione.puglia.it>; Borraccino Cosimo <Borraccino.Cosimo@consiglio.puglia.it>

Oggetto: interrogazione n. 830/2017 - TAP

Si trasmette in allegato la nota n. 689 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti

Teresa Abbadessa



Regione Puglia
Assessorato Qualità dell'Ambiente
Segretario Particolare
Dott.ssa Teresa Abbadessa

Tel: 080 540 4347 - 6843

Cell: 3371307229

email: segreteria.ambiente@regione.puglia.it

web: <http://ambiente.regione.puglia.it>